



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data protocollo

AI SIGG. SINDACI, COMMISSARI STRAORDINARI
E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI CASERTA

AL VICE SINDACO DEL COMUNE DI

CELLOLE

e, p.c.

ALLA QUESTURA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
CASERTA

OGGETTO: Elezione politiche di domenica 4 marzo 2018.

Adempimenti relativi alle modalità di rilascio del duplicato della tessera elettorale.

In vista delle prossime consultazioni elettorali giova rammentare la necessità che si proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti, ove ne facciano richiesta.

È utile in proposito riepilogare le diverse fattispecie che si possono presentare:

A) RILASCIO DUPLICATO IN CASO DI SMARRIMENTO

In caso di smarrimento della tessera elettorale, al fine di evitare possibili abusi ed in un'ottica di garanzia di regolarità delle consultazioni elettorali in corso, le SS.LL. rilasceranno il duplicato della stessa al titolare, previa domanda dell'interessato, corredata **sempre della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 8 settembre 2000, n. 299.**

In proposito, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.708/2016, ha evidenziato che non vi è alcuna preclusione nei confronti anche della Polizia Municipale a ricevere utilmente una denuncia di smarrimento o di furto.

Tanto premesso, uniformemente a quanto previsto per le elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, al fine di snellire le procedure di rilascio del duplicato della tessera elettorale e di agevolare l'esercizio del voto da parte degli elettori interessati, anche in vista delle imminenti consultazioni elettorali, potrà essere seguita la seguente procedura:

La Polizia Municipale riceverà la denuncia di smarrimento della tessera elettorale ed, in un momento successivo, la farà confluire, senza ritardo, agli uffici della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, i quali – per le finalità di polizia giudiziaria – inseriranno i dati relativi alla denuncia nel CED del Ministero dell'Interno.

B) RILASCIO DUPLICATO DELLA TESSERA PER DETERIORAMENTO

In caso di deterioramento della tessera con conseguente inutilizzabilità, l'Ufficio elettorale del Comune rilascerà al titolare un duplicato della tessera stessa, previa presentazione da parte

1970-1971



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

dell'interessato di apposita domanda e consegna, in ogni caso, dell'originale deteriorato (art. 4, comma 5, D.P.R. 299/2000).

C) RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE PER ESAURIMENTO DEI 18 SPAZI IVI CONTENUTI PER LA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Per quanto concerne la fattispecie relativa al rinnovo della tessera elettorale personale l'art. 4, comma 7, del DPR 299/2000 prevede che su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio di voto.

Al riguardo, con circolare del Ministero Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 39/2012 (inviata con prefettizia in data 9/10/2012 n. 28414) ha precisato che, in assenza di un'espressa disposizione di legge che ne preveda espressamente la restituzione, il comune non deve provvedere al ritiro della tessera, ma ai fini del rinnovo, limitarsi solo a verificare che i predetti spazi siano esauriti.

Al tali sensi si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 362 del 12 settembre 2012.

D) ATTESTATO DEL SINDACO IN LUOGO DEL RILASCIO DEL DUPLICATO

Nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato è, comunque, consentito, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, l'ammissione del voto tramite attestato sostitutivo del Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

Si rammenta che tale attestato ex art 7 è rilasciato ad un elettore già iscritto nelle liste elettorali e si differenzia da quello previsto dall'art. 32 - bis del D.P.R. n. 223/67 rilasciato, invece, ad un elettore ammesso al voto dalla Commissione Elettorale Circondariale, a seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato.

Alla luce di quanto precede, al fine di garantire a tutti gli elettori l'esercizio del diritto di voto, costituzionalmente garantito, si pregano le SS.LL. di voler adottare ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il servizio dei dipendenti Uffici Elettorali comunali, al fine di fronteggiare, adeguatamente, le eventuali richieste di rilascio dei documenti in parola nonché ogni ulteriore esigenza connessa alla richiesta o consegna della tessera elettorale, non potendosi, peraltro, escludere che l'elettore possa richiedere la necessaria documentazione per esercitare il suo diritto al voto anche nelle ore immediatamente a ridosso delle consultazioni elettorali, ovvero durante la giornata delle votazioni.

Non dovrà essere, inoltre, essere trascurata una migliore funzionalità dei dipendenti Corpi di Polizia Municipali, soprattutto nei comuni con un numero di abitanti elevato, al fine di agevolare adeguatamente le eventuali presentazioni di denuncia di smarrimento della tessera elettorale.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto precede, in un'ottica di garanzia di regolarità delle consultazioni elettorali in corso.

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE UFF. ELETT.LE PROV.LE

Viceprefetto
(Lubrano)

